

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 396

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABBRI, SCEVAROLLI, BALDINI, PISCHEDDA, SELLITTI, AGNELLI** Arduino, **CASOLI, MARNIGA, PIERRI** e **MANIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1992

Festival musicali di interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della IX legislatura il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri degli esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei beni culturali e ambientali e per gli affari regionali, presentò al Senato un disegno di legge (n. 2257) concernente l'avviamento pluriennale di iniziative di largo respiro per la valorizzazione del patrimonio musicale italiano. Esso fu riproposto dai senatori socialisti nella X legislatura (atto Senato n. 328), e merita certamente di essere riproposto all'esame del Parlamento, con l'auspicio di una sollecita approvazione.

L'idea portante del progetto è che l'opera lirica dell'800 è parte essenziale del patrimonio culturale italiano e che lo è in

particolare nei suoi autori più amati e celebrati nel mondo: Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini, Verdi.

Nell'ambito dei compiti di valorizzazione della cultura che spettano allo Stato si è ritenuto idoneo dare risalto di contenuti a questo specifico aspetto. Nel nostro Paese, d'altronde, l'attenzione verso la musica in tutti i suoi aspetti è cresciuta in misura notevole: esistono oggi ben centosettanta festival musicali che sono sì segno evidente di vitalità e attenzione, ma, anche perchè nati «spontaneamente», rivelano forse una tendenza alla dispersione e alla disarmonia delle risposte che alla domanda di musica si riescono a dare. Con questo progetto lo Stato vuole allora disegnare un modello inedito di valorizzazione mirata e organica

di un momento fondamentale dell'arte italiana, che possa servire anche - per i suoi contenuti peculiari - da idea guida per un rinnovamento dei moduli di organizzazione culturale. Essenziale in questa direzione è sembrato il collegamento fra gli autori cui i festival sono intitolati e i rispettivi territori di origine, che, per coincidenza o altro, sono distribuiti organicamente su tutto l'arco della penisola. Catania, Bergamo, Torre del lago Puccini (Viareggio), Pesaro, Parma e Busseto assumono, in questo loro rapporto con i cinque sommi musicisti, la natura di territori-simbolo, di tal che i festival riguarderanno non solo l'autore in sé, ma l'unità autore-territorio nella sua più ampia accezione: non solo, quindi, esecuzione dei lavori e approfondimento degli studi dell'opera complessiva, ma anche ricerca accurata delle tradizioni musicali a cui i musicisti si collegano e soprattutto dell'*humus* culturale della realtà in cui sono vissuti. Il tutto in un'ottica di coordinamento che, nel pieno rispetto della più ampia autonomia artistica e gestionale delle singole iniziative, consenta ad esse di conseguire uno sviluppo quanto più possibile organico, soprattutto in relazione agli effetti positivi che da una visione complessiva del loro svolgersi potranno derivare in termini di promozione artistica in Italia e all'estero, di valorizzazione dei tessuti culturali e di collegamenti con istituzioni musicali di prestigio.

Che questa ottica di coordinamento non sottenda poi insidie dirigistiche è dimostrato dalla strutturazione giuridica del progetto. Lo Stato non assume esso le iniziative, ma, partendo dalla riaffermazione di uno dei propri doveri, riconosce «di interesse nazionale» i cinque festival cui le realtà - che, con le più varie configurazioni (istituti, associazioni, eccetera), già operano o intendono operare nel settore - daranno vita; fatto questo e per questo, garantisce loro - unitamente alle regioni e ai comuni interessati - un centro di coordinamento, nonchè i contributi necessari perchè le loro attività di rappresentazione, ricerca, diffusione possano realizzarsi ai massimi livelli artistici e culturali.

Passando ora all'esame dell'articolato, si segnala che l'articolo 1, dopo aver sottolineato nel comma 1 lo speciale interesse dello Stato alla tutela, alla conoscenza e alla promozione del patrimonio musicale nazionale, fa rilevare la preminenza storico-artistica dei cinque compositori; in ciò risiede la motivazione fondamentale dell'attribuzione - nel comma 2 - dell'interesse nazionale ai festival monografici aventi luogo a Catania, Bergamo, Torre del lago Puccini (Viareggio), Pesaro, Parma e Busseto.

L'articolo 2 affida il coordinamento delle attività dei cinque festival ad un comitato appositamente istituito, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso cui il comitato ha sede. Fissate alcune modalità di funzionamento del comitato, l'articolo 2 integra e precisa l'attività di coordinamento anche nel senso della promozione della più ampia collaborazione fra i cinque festival e fra questi ed istituzioni ed enti esterni, nonchè in un intervento propulsore di apporti finanziari provenienti da privati, allo scopo di sostenere l'attività e di intervenire sulle strutture stabili.

L'articolo 3 prevede che i cinque festival, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, comunque configurati giuridicamente, dovranno caratterizzarsi come entità autonoma, sia nel caso che esistano e non possiedano autonomia, sia nel caso che non siano stati ancora interamente istituiti. La struttura giuridica e organizzativa dei cinque festival dovrà inoltre essere tale da garantire l'elevato livello artistico, storico e scientifico delle proprie programmazioni: a tale scopo viene ribadita l'essenzialità di un collegamento anche operativo con istituzioni musicologiche specializzate nello studio e nella ricerca sulla vita e l'opera dei cinque compositori, allo scopo di dare certezza filologica alle esecuzioni musicali, di corredarle di adeguate ricerche sull'opera e l'ambiente in cui detti compositori operarono, di promuovere edizioni critiche, eccetera. A tali istituzioni musicologiche lo Stato assegna per ciascuno degli anni 1992 e 1993 un contributo di lire tre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi, necessario per l'avvio dei collegamenti operativi con i festival.

L'articolo 4 precisa, al comma 1, che per lo svolgimento dell'attività ordinaria i cinque festival continueranno ad avvalersi dei contributi già ad essi erogati ai sensi della legislazione vigente da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, delle regioni e degli enti locali.

Nei commi 2 e 3 è infine prevista la realizzazione di un programma quinquennale per un ammontare massimo di 50 miliardi che, predisposto dal comitato, consentirà ai comuni indicati nell'articolo 1 di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, assistiti da un contributo dello

Stato pari all'ammontare dell'intera rata di ammortamento: il programma è finalizzato alla costruzione o all'ammodernamento di sale teatrali e all'acquisto dei beni strumentali necessari per l'attività dei festival.

Il comma 4 stabilisce che il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento, emanerà un decreto sul procedimento di accesso al programma e ai mutui.

L'ultimo comma evidenzia, infine, che i contributi indicati nei commi precedenti non escludono l'intervento sui costi delle opere stabili di privati o di altri enti pubblici.

L'articolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica promuove la conoscenza e la valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale nazionale e, in particolare, dei massimi compositori operistici italiani.

2. A tal fine vengono riconosciute di interesse nazionale le iniziative e le manifestazioni realizzate da fondazioni, istituti ed associazioni culturali con il nome di «Festival» a Catania, Bergamo, Torre del lago Puccini (Viareggio), Pesaro, Parma e Busseto, e intitolate, rispettivamente, a Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi, con un programma pluriennale di attività e con il concorso dello Stato e degli enti locali.

Art. 2.

1. Il coordinamento delle attività dei Festival di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla promozione delle loro iniziative in Italia e all'estero, ferma restando la più ampia autonomia artistica e gestionale delle singole istituzioni, è affidato ad un comitato composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

e) un rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali;

f) un rappresentante per ciascuna delle cinque regioni interessate;

g) un rappresentante per ciascuno dei comuni indicati nell'articolo 1;

h) un rappresentante per ciascuno dei cinque Festival di cui all'articolo 1 e da questi designato;

i) un rappresentante della RAI-Radio-televisione italiana;

l) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

m) cinque esperti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero dei beni culturali e ambientali, fra personalità di chiara fama.

2. All'onere relativo alle spese di funzionamento del comitato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, si provvede a carico della quota residua del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 3.

1. I cinque Festival di cui all'articolo 1 debbono assumere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il comitato di coordinamento, una natura giuridica idonea a garantirne l'autonomia gestionale e artistica, nonché la migliore qualificazione, anche di carattere storico e scientifico, dei propri programmi pluriennali tramite un idoneo collegamento con le istituzioni musicologiche specializzate nello studio e nella ricerca sulla vita e l'opera dei compositori di cui all'articolo 1, nonché nelle tecniche e modalità di rappresentazione dell'opera lirica.

2. Alle suddette istituzioni musicologiche sono assegnati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali, sentito il comitato di coordinamento, contributi per un importo massimo complessivo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 4.

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, i cinque Festival fruiscono dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di interventi finanziari dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Il comitato di coordinamento, sulla base delle esigenze segnalate in apposite domande dai comuni indicati nell'articolo 1, predispone un programma quinquennale per un ammontare massimo di lire 75 miliardi per la costruzione o l'ammodernamento delle sale teatrali e l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività dei cinque Festival. Il programma è approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali.

3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni indicati nell'articolo 1, mutui decennali assistiti da un contributo dello Stato pari all'intera rata d'ammortamento. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1992 e di lire 2.600 milioni per l'anno 1993, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'ammortamento dei mutui a totale carico dello Stato concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento, stabilisce, con proprio decreto, i tempi, le modalità e la documentazione da produrre a corredo delle domande dei comuni interessati al programma di cui al comma 2, nonché per le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti.

5. I mutui di cui al comma 3 sono cumulabili, fino alla concorrenza del costo complessivo delle opere, con altri contributi pubblici e privati.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 4.300 milioni per l'anno 1992 e a lire 5.600

milioni per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, relativi agli interventi previsti nell'articolo 3, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e quanto a lire 1.300 milioni per l'anno 1992 e 2.600 milioni per l'anno 1993 relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, con conseguente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.